



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SALUGGIA

Piazza Municipio n. 16 – 13040 Saluggia (VC)
Tel. 0161/480112 – Fax 0161/480202

AGGIORNAMENTO ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE ART. 1 LEGGE 21 MARZO 1990, N° 53

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, pubblicata sulla G.U. n° 68 del 22 marzo 1990, è stato istituito l'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la cancelleria di ciascuna Corte d'Appello;

Visto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, di essere iscritti nel predetto albo presentando apposita domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 1 della citata legge n° 53/90;

Rilevato che il Presidente della Corte d'Appello accorda la precedenza a coloro che abbiano manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di Presidente di seggio elettorale;

INVITA

gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 31 ottobre c.a. presso questo comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che nella domanda devono indicarsi:

- data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570, ed all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con il D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361*.

Per i modelli di domanda gli interessati possono collegarsi al sito istituzionale del Comune o rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.

Saluggia, li 04/10/2017



IL SINDACO
BARBERIS Firmino

Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;

gli appartenenti alle forze armate in servizio;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

ALBO PRESIDENTE DI SEGGIO – RICHIESTA INCLUSIONE –
(art.1, legge 21.03.1990, n.53)

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
SALUGGIA

OGGETTO: Richiesta di inclusione nell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di
PRESIDENTE di seggio elettorale.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

e residente in SALUGGIA (VC) in Via _____ n. _____,

C H I E D E

di essere incluso nell'Albo di **PRESIDENTE di seggio elettorale**

A tal fine dichiara di:

- Di essere elettore di questo comune;
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
conseguito in data _____ presso _____;
- Di svolgere la seguente professione, arte o mestiere: _____;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.05.1960, n.570, ed all'art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30.03.1957, n.361¹.

Distinti saluti.

Saluggia, li _____

N.B. (Obbligatorio):Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento:

Informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

¹ ai sensi dell'art.23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) Coloro che, alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età; (abrogato solo per la funzione di scrutatore dalla legge 120/99)
- b) I dipendenti dei ministri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) Gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- d) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti,
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.